



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it

GTZ DESIGNEUTION

TESYS

lavoropiu®

BACEDO
CREATIONS

Aeritalia

sky sport

KINTO

Lete

Herbalife

ADISPORT
SPORT FLOORING



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N. 536

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblica, in allegato, la Circolare della L.N.D.:

- Circolare n. 28 del 16.01.2026 - Circolare 3/2026 Centro Studi Tributari LND (all.1).

COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 22/01/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia



Roma, 16 gennaio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 28

Oggetto: Pubblicazione dei Modelli IVA 2026 e Certificazione Unica – “CU 2026” –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 3-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 3 – 2026

Oggetto: Pubblicazione dei Modelli IVA 2026 e Certificazione Unica – “CU 2026” –

In data 15 gennaio 2026 sono stati pubblicati i modelli di dichiarazione IVA 2026 e della Certificazione Unica – CU 2026”, reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it .

Il Modello di dichiarazione IVA 2026, concerne l’anno 2025, con le relative istruzioni, approvato con Provvedimento Del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026, prot. n. 51732, va presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile 2026.

Si ricorda che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni, si considerano omesse ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulta dovuta.

L’IVA dovuta risultante dalla dichiarazione deve essere versata **entro il 16 marzo 2026** in unica soluzione o in rate di pari importo entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre 2026, con interessi, sulle rate successive alla prima, pari allo 0,33% mensile. Pertanto, la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2026, temine del versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2026.

Anche i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, possono avvalersi della citata ulteriore scadenza al 30 giugno 2026.

Il Modello di Certificazione Unica – “CU 2026”, unitamente alle istruzioni per la compilazione, è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 15 gennaio 2026, prot. n. 15707/2026.

Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

-entro il 16 marzo 2026 le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendenti e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;

-entro il successivo 30 aprile 2026 le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arti e professioni abituale ovvero alle prestazioni non occasionali inerenti i rapporti di commissione, di agenzia e di mediazione;

-entro il 31 ottobre (sabato) - prorogato al 2 novembre 2026 - termine di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta – Mod. 770 –, contenenti esclusivamente le certificazioni dei redditi esenti e non dichiarabili mediante le dichiarazioni precompilate.

Le predette certificazioni vanno consegnate al percipiente entro il 16 marzo 2026.

Sono tenuti all’invio della CU anche coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL.